



COMUNE DI GENOVA

017/18 del 23/06/2023
Prot. 285028 del 23/06/2023



Municipio VII Ponente

**RINNOVO PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5
- COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN
FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI, APPROVATO CON D.G.C. 2016-270.
(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)**

**"Riqualificazione della Via Villini Ambrogio Negrone con manutenzione alla caditoia del
nuovo muro fronte civv. 26-27 Genova- Prà.**

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova Piazza Gaggero, 2 -Genova Voltri, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.55 del 21/06/2023 che ha approvato il rinnovo del Patto di Collaborazione Ordinario per la riqualificazione della Via Villini Ambrogio Negrone con manutenzione alla caditoia del nuovo muro fronte civv. 26-27 Genova- Prà.

TRA

**COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VII - PONENTE**

Con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dot. Alessio Canepa, nella sua qualità di Dirigente del Municipio 7 Ponente, in virtù del Provvedimento del Sindaco numero n.128 del 05/04/2023 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Sig. _____
denominato Proponente.

residente a Genova di seguito

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

1



- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessita;
- che il Comune di Genova ha individuato, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente Patto di Collaborazione, il Dottor Alessio Canepa, in qualità di Dirigente del Municipio VII Ponente, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 128 del 05/04/2023;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- il proponente ha collaborato con il Municipio VII Ponente per la riqualificazione della Via Villini Ambrogio Negrone con manutenzione alla caditoia del nuovo muro fronte civv. 26-27 Genova- Prà al fine di garantire il miglior livello di decoro, dall'anno 2020 ad oggi, e detta collaborazione è in scadenza;
- che il proponente con e-mail prot. 234999 del 25/05/2023 (agli atti) è intenzionato a rinnovare il suddetto Patto di Collaborazione;
- verificato che allo stato attuale non è stato rilevato nessun cambiamento sia delle aree che dell'attività proposta nel patto di collaborazione si conferma la precedente relazione tecnica prot. 443335 del 23/12/2019 elaborata dall'ufficio tecnico del Municipio VII – Ponente;
- che l'Assessore della Direzione municipale Municipio VII Ponente con delega ai Lavori-Manutenzioni-Verde Pubblico – Sistema Stradale, ha espresso il proprio nulla osta al rinnovo del suddetto Patto Collaborazione con nota prot. 247680 del 05/06/2023;
- il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto trasmessa al Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente.

CONSIDERATO CHE

è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione, la rigenerazione di aree verdi spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;



gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia e cura di spazi urbani e verdi pubblici, volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento e di risistemazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art.7 del regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: "Riqualificazione della Via Villini Ambrogio Negrone con manutenzione alla caditoia del nuovo muro fronte civv. 26-27 Genova- Prà.

ART. 2 – OBIETTIVI E AZIONI DI CURA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono volti alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio. L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica. A tal scopo le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

A seguito della necessità del rifacimento del muro di sostegno del terreno posto di fronte ai civici n. 26 e 27 della Via Ambrogio Villini Negrone, terreno sovrastante la via e di proprietà del Proponente, al fine di poter permettere il transito agevolato anche ad eventuali mezzi di soccorso, il rifacimento del muro viene eseguito concedendo alla larghezza della via almeno ulteriori 35 cm circa, con l'esecuzione di canaletta per il convogliamento delle acque di cui il Proponente ne effettuerà la manutenzione.

ART. 3- MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;



COMUNE DI GENOVA



Municipio VII Ponente

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto, nel rispetto dei principi del Regolamento dei Beni Comuni e delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto:

il Municipio VII Ponente si impegna a:

valutare anche su segnalazione del Proponente la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura, di fornire materiali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio;

svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

II Proponente si impegna a:

- 
- effettuare la manutenzione della canaletta per il convogliamento delle acque;
 - utilizzare i materiali concessi dal Municipio a titolo gratuito e in prestito le attrezzature di cantiere necessarie per la realizzazione dell'intervento di pulizia e di manutenzione ordinaria del verde;
 - non utilizzare per l'espletamento di tale incarico mezzi motorizzati (decespugliatore, tosaerba, motosega ecc.) in quanto soggetti a normativa di sicurezza sul lavoro, inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti per un'altezza massima di due metri da terra e senza l'utilizzo di impalcature (trabattelli, ponteggi, ecc.) poiché al di sopra di tale quota la copertura assicurativa non è efficace;
 - In caso di emergenza segnalare eventuali atti vandalici o situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, all'Ufficio Segnalazioni del Municipio VII Ponente tel. 0105578842 (municipio7segnalazioni@comune.genova.it);
 - comunicare i nominativi delle persone impegnate nell'esecuzione degli interventi, la data e le fasce orarie di impiego al Municipio VII Ponente (Responsabile Area Tecnica – Ufficio Volontariato municipio7volontariato@comune.genova.it tel. 0105578880) le prestazioni svolte dal proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con l'Area Tecnica del Municipio VII Ponente.
 - Il Proponente si impegna inoltre ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DGC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.



- Si impegnano inoltre a sospendere tutte le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME. In caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA e ARANCIONE l'eventuale sospensione delle iniziative verrà comunicata attraverso telefonata o mail o sms/Whatsapp dal Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato. È inoltre richiesta a tutti i Soggetti firmatari l'iscrizione al servizio gratuito del Comune di Genova TELEGRAM in base alle indicazioni reperibili al seguente sito: <https://smart.comune.genova.it/protezionecivile->

Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: attualmente la Via, di larghezza contenuta, permette il passaggio di un solo veicolo per ogni senso di marcia, in particolare dal civico 17B. Per tutto il resto della via sono presenti pochi punti dove è possibile poter effettuare il passaggio di veicoli provenienti da sensi opposti. L'intervento proposto sicuramente non risolve la problematica, ma migliora significativamente la possibilità di transito veicolare e dei mezzi di soccorso almeno nel tratto in esame che interessa, ad intervento ultimato, un'estensione di circa 50 ml.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio VII Ponente o suo delegato.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

Il Proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato. Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art 2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione. Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.



COMUNE DI GENOVA



Municipio VII Ponente

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio VII Ponente:

I 'elenco nominativo delle persone (nome, cognome, data di nascita, numero del documento di identità — Carta di identità / Patente etc., data scadenza del documento di identità);
dati del referente dei volontari, se diverso da quello del richiedente della proposta del patto di collaborazione; prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio al fine di verificare le attività svolte per raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa. (Pubblicazione nell'apposito portale)

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso: la fornitura di materiale, all'avvio dell'attività e la fornitura di materiale di consumo, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio VII e compatibilmente con le risorse disponibili, l'esenzione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da Regolamento Beni Comuni art. 10.

ART. 10 — CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di Collaborazione ha validità per anni tre dalla firma. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio VII-Ponente si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini, o inadempienze tecnico - operative rilevate, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo. Il Municipio VII Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

6



COMUNE DI GENOVA



Municipio VII Ponente

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

11/08/23

Per il Comune di Genova
Dott. Alessio Canepa
(documento firmato digitalmente)



Il Proponente

Sig. ra Maria

[Handwritten signature]

